

fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Romania, concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati XIII e XIV si applicano alle importazioni provenienti dalla Bulgaria, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Bulgaria, concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

—